



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, e in particolare l'articolo 3;

VISTA la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 26 febbraio 2022, con la quale, in risposta alle richieste di sostegno indirizzate dalle autorità ucraine alla comunità internazionale, è stata comunicata l'offerta di assistenza finanziaria per un importo a dono a titolo di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino pari a euro 110 milioni;

VISTA la comunicazione del 26 febbraio 2022 con la quale il Ministro delle finanze ucraino ha confermato l'accettazione della suddetta offerta di assistenza finanziaria;

CONSIDERATE la situazione di straordinaria urgenza derivante dalla crisi in atto in Ucraina e la necessità di prestare al Governo di quel Paese ogni possibile forma di assistenza;

CONSIDERATO l'impegno assunto, nell'ambito del G7, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, di sostenere le autorità e il popolo ucraini;

CONSIDERATO che la crisi in atto ha reso più difficile l'accesso dell'Ucraina ai mercati finanziari internazionali;

RITENUTO di sostenere gli sforzi delle autorità e del popolo ucraini di preservare la propria indipendenza e di determinare in maniera autonoma le proprie priorità e le modalità con le quali fare fronte alle proprie esigenze;

RITENUTO pertanto di procedere all'erogazione dell'assistenza finanziaria a dono, nella forma di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, per un importo di 110 milioni di euro, quale tangibile e immediata espressione della solidarietà e del sostegno dell'Italia;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a deliberare interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione ucraina in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

RITENUTO che l'estrema urgenza della situazione impone di avvalersi della suddetta deroga e di disporre un sostegno diretto al bilancio generale dell'Ucraina, in deroga ai presupposti e alle procedure di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e delle relative disposizioni attuative;

CONSIDERATO che l'imposizione di condizionalità, presupposti sostanziali o adempimenti procedurali di qualsivoglia natura potrebbe potenzialmente vanificare, nell'attuale situazione di emergenza, la concreta utilità del sostegno a favore del Governo ucraino;

CONSIDERATO che l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha le necessarie disponibilità di cassa per effettuare l'operazione;

DELIBERA

Articolo 1

(Assistenza finanziaria al bilancio generale dell'Ucraina)

1. E' disposto il versamento immediato di assistenza finanziaria nella forma di un'erogazione a dono dell'importo di euro 110.000.000 (centodiecimilioni/00) a favore del Governo dell'Ucraina, quale sostegno al bilancio generale dello Stato.

2. Il dono non ha condizionalità e non è assoggettato a obblighi di rendicontazione da parte delle autorità beneficiarie.

Articolo 2
(Disposizioni amministrative)

1. L'erogazione avviene, nel più breve tempo possibile, sul conto corrente bancario designato dalle competenti autorità dell'Ucraina direttamente a cura dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a valere sugli stanziamenti per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle disponibilità liquide comunque presenti.

2. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo custodisce, a corredo delle proprie scritture contabili, copia autentica della presente delibera e il documento dimostrativo del versamento effettuato, che costituiscono, a tutti gli effetti di legge, inclusi quelli amministrativi e contabili, l'intera documentazione giustificativa del versamento effettuato.

3. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzate, ove occorra, a rivedere tempi e modalità di esecuzione di programmi e attività già deliberati, ivi inclusi quelli in corso di attuazione.

4. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente delibera, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono esentate da ulteriori adempimenti in relazione al presente provvedimento.

Articolo 3
(Comunicazione)

1. La presente delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Roma, **27 FEB 2022**

Two handwritten signatures in brown ink, one on the left and one on the right, positioned below the date.